

Repubblica Italiana del. n. 356/2010/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 18 novembre 2010

composta dai Magistrati:

Pietro DE FRANCISCIS	Presidente
Giovanni MOCCI	Consigliere (relatore)
Antonio MARRAZZO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere
Oriana CALABRESI	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.08);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del **Comune di OFENA (AQ)**, relativamente all'art. 159 del D.lgs. 267/2000 sui vincoli di impignorabilità, acquisita al protocollo n. 327/N4b - sez. F del 25 ottobre 2010;

vista l'ordinanza presidenziale n. 45 del 16 novembre 2010 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito il relatore, Cons. Giovanni MOCCI;

FATTO

In data 25 ottobre u.s. è pervenuta, da parte del Sindaco del Comune di Ofena (AQ), la richiesta di parere n. 4229 del 21 ottobre 2010, con la quale pone un quesito in ordine all'interpretazione dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000, riguardante i vincoli di impignorabilità.

L'Ente in questione, per una sentenza sfavorevole, ha un debito fuori bilancio di circa Euro 90.000,00. Il Comune ha deciso di ricorrere in appello, ma, essendo la sentenza esecutiva, teme che la ditta creditrice possa pignorare, in Tesoreria, quanto dovuto. La disponibilità di cassa, in Tesoreria, è costituita esclusivamente da somme erogate dalla Protezione civile per spese e danni del sisma del 6 aprile 2009. Si richiede, pertanto, se *"è possibile vincolare questa disponibilità fittizia dell'Ente con un provvedimento adeguato al caso sopra descritto per evitare che i soldi destinati alla popolazione colpita dal sisma vadano a coprire un debito di altro genere"*.

DIRITTO

Si ritiene che la richiesta di parere, pur non essendovi riferimento, debba essere intesa ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Secondo prassi risultano fissati principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

A tal proposito è prevalso l'orientamento di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali), mentre si è ritenuto che l'inesistenza del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, visto che, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Nel caso in esame, quindi, la richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Ofena, e' da ritenersi ammissibile dal punto di vista soggettivo, perché proviene da soggetto legittimato.

Sul piano oggettivo, secondo gli indirizzi ed i criteri seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di controllo sono da ritenersi ammissibili le richieste di parere relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

Pertanto, l'argomento del quesito non deve concernere attività oggetto di esame da parte di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nella scelta di condotte.

La richiesta, volta all'interpretazione di una norma, che riguarda i vincoli di impignorabilità di somme presenti in tesoreria, a parere della Sezione, può essere considerata una questione interpretativa a carattere generale di contabilità pubblica e pertanto è da ritenersi ammissibile.

Passando al merito, occorre innanzitutto ricordare che l'art. 159 D.Lgs. 267/2000, al comma 2, stabilisce che *"non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili"*.

Con tale disposizione il legislatore ha voluto sottrarre, in deroga alla regola generale prevista dall'art.2740 c.c., all'esecuzione da parte dei creditori dell'ente locale le somme destinate a determinate spese ritenute meritevoli di una protezione maggiore, rispetto alla tutela civilistica accordata alle ragioni del creditore. Tale protezione, come previsto dal successivo comma 3, non opera automaticamente, ma richiede come condizione indispensabile la formale assunzione di una deliberazione preventiva da adottarsi ogni semestre e da notificarsi al tesoriere, quantificando gli importi delle somme da vincolare.

A questa condizione di ordine procedurale si aggiunge anche quella che deriva dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 211 del 25 giugno 2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159 commi 2, 3 e 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) per violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, quale condizione ulteriore per l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli Enti Locali alle finalità di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2 dello stesso art. 159, oltre all'adozione della delibera di cui sopra *"che l'Ente locale successivamente a detta delibera, non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture o, in assenza della previsione di queste ultime, delle deliberazioni di impegno"*.

Orbene, ciò premesso, occorre a tal punto stabilire quali siano, per definizione i servizi locali indispensabili dei comuni, come sinteticamente enumerati dall'art. 159 del D.lgs. 267/2000.

L'unico provvedimento a contenuto generale e "tuttora" in vigore è il Decreto del Ministero degli Interni in data 28 maggio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145) concernente *"Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane"*. Il comma 1, del predetto D. M., riporta tra i servizi indispensabili i "servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica".

Pertanto, le somme erogate al comune di OFENA (AQ) da parte del Dipartimento della Protezione Civile, rientrando in tale fattispecie, devono ritenersi soggette a vincolo di impignorabilità.

P. Q. M

DELIBERA

che il quesito sottoposto dal Sindaco del **Comune di OFENA (AQ)** al parere della Sezione possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune medesimo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2010.

L'Estensore
F.to Giovanni MOCCI

Il Presidente
F.to Pietro DE FRANCISCIS

Depositata in Segreteria il 19/11/2010

Per IL DIRIGENTE
D.ssa Luciana TROCCOLI

Il Coord. Amm.vo
F.to Dott. Alfonsino MOSCA